



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO "ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE"

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0082274 del 26/02/2019



**Dirigenti Generale
dei Dipartimenti
della Giunta Regionale**

Coordinatore Reggente Avvocatura

Dirigente Reggente SUA

Dirigente Responsabile dell'AUDIT

**Capo Gabinetto
del Presidente della Giunta
Regionale**

**Vice Capo Gabinetto del Presidente
della Giunta Regionale**

**A tutti Dirigenti in Servizio
presso la Giunta della Regione
Calabria**

**E, p.c. Responsabile Prevenzione Corruzione
e delle Trasparenza della Giunta
della Regione Calabria**

**Assessore Al Personale
Dott.ssa Maria Teresa Fragomeni**

Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2019: obbligo di pubblicazioni per i Dirigenti ex art.14, comma 1 e comma 1 ter, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Preso atto:

- che, l'art.14 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti, tra l'altro, i titolari d'incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
- che, in particolare, sulla base del sopracitato articolo, per i titolari d'incarichi dirigenziali è necessario pubblicare:
 - a) *l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
 - b) *il curriculum;*
 - c) **i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;**
 - d) *i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
 - e) *gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
 - f) ***le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai***



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO "ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE"

parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

- che, il successivo co. 1 bis prevede: *"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione."*;

Preso atto, altresì

- che, l'art. 14 co. 1-ter del sopracitato art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 "Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente."
- che l'art. 47 del D.Lgs n.33/2013, così come modificato dall'art. 37 del D.Lgs 97/2016, rubricato "Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici" che, al comma 1 bis, prevede che la sanzione di cui al comma 1, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e la pubblicazione sul sito dell'applicazione della sanzione, *"si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica,(...)"*.

Dato atto che:

- con Delibera n. 382 del 12.04.2017, l'ANAC a fronte di un giudizio volto a contestare la legittimità della normativa di che trattasi, nel prendere atto dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 1030/2017 e dei n. 2 pareri resi dall'Avvocatura dello Stato, ha sospeso, per tutte le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 comma 1, lett. c) ed f), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- che con determinazioni del 7 marzo 2018 l'ANAC ha sospeso per tutti i dirigenti anche l'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni ex art. 14, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 33/2013 riguardanti gli *"emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica"* in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio con ordinanza n. 9828/2017;
- che, fermo restando gli obblighi di sospensione di pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art.14, comma 1 ter, del d.lgs n.33/2013, i dirigenti non sono stati esonerati dal presentare annualmente la sopracitata dichiarazione;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019 che, in merito alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio, sezione prima quater, con ordinanza n. 9828/2017, ha dichiarato

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (...), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero solo per i Segretari Generali dei Ministeri e per i e di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (comma 3) e quelli di funzioni dirigenziali di livello generale (comma 4);



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO "ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE"

- 2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013;
- 3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

Pertanto, nel prendere atto che a fronte della sopracitata pronuncia della Corte Costituzionale n. 20/2019 è cessata la sospensione precedentemente disposta dall'ANAC nelle more del predetto giudizio di legittimità costituzionale, si comunica alle SS.LL. in indirizzo che questa Amministrazione provvederà a pubblicare :

- **PER TUTTI I TITOLARI D'INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TIPOLO CONFERITI:**
 - i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 33/2013 ovvero "i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici:";
 - le dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 1 ter, del D.Lgs. n. 33/2013 riguardanti gli "emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica"
- **PER I SOLI DIRIGENTI APICALI:**
 - le dichiarazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 33/2013 ovvero "le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7."

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DI SETTORE 2
Avv. Sergio Nicola TASSONE

IL DIRIGENTGENERALE REGGENTE
Dott. Bruno ZITO